

## PRESENTAZIONE

*La presente opera monografica affronta in maniera completa e originale il tema della tutela dei prestatori d'opera divenuti permanentemente inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di un evento morboso, di qualsiasi natura, subito in costanza di rapporto di lavoro.*

*Essa nasce dall'intento di verificare, a distanza di alcuni anni dalla sua entrata in vigore, l'efficacia operativa delle garanzie e dei rimedi predisposti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 a favore dei predetti lavoratori.*

*Riprendendo, infatti, un principio espresso dalla Corte di Cassazione - quando, prima dell'emanazione della normativa ad hoc, era intervenuta a Sezioni Unite, con sentenza n. 7755/98, per dirimere in maniera definitiva l'annosa diatriba giurisprudenziale derivata dalle divergenti interpretazioni date agli articoli del Codice civile applicabili alla materia - gli artt. 1, comma 7, e 4, comma 4, successivamente integrati dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 D.P.R. n. 333/00, statuiscano che la sopraggiunta inabilità fisica allo svolgimento delle proprie mansioni non costituisce giustificato motivo di licenziamento.*

*Per tali norme, difatti, i dipendenti divenuti definitivamente inidonei all'espletamento delle loro consuete attività a seguito di malattia o infortunio, devono, se possibile, essere ricollocati in altre mansioni, anche inferiori, con diritto alla retribuzione originaria, potendo essere licenziati solo nell'eventualità in cui in azienda non siano reperibili mansioni compatibili con il loro attuale stato di salute.*

*Per agevolare le imprese, essi potranno essere computati, inoltre, se la riduzione della loro capacità lavorativa è superiore al 33% (infortunio o malattia professionale), oppure pari o superiore al 60% (infortunio o malattia extraprofessionale), nelle cosiddette quote di riserva, destinate ai disabili da assumere obbligatoriamente attingendo dall'apposita graduatoria tenuta dagli uffici provinciali competenti, in modo da ridurre il numero.*

*I lavoratori inidonei licenziati, invece, previo accertamento delle capacità residue, potranno essere avviati, sempre a cura degli uffici provinciali competenti, ad altre aziende, senza inserimento nella graduatoria dei disabili disoccupati, e con diritto di precedenza rispetto a questi ultimi.*

*Nella presente pubblicazione, pertanto, dopo avere preliminarmente ripercorso le tappe principali relative alla situazione normativa e giurisprudenziale antecedente all'entrata in vigore della legge n. 68/99, tenendo conto, ovviamente, anche dei riferimenti internazionali e comunitari in materia, e dopo aver delineato, altresì, le caratteristiche principali del nuovo sistema d'inserimento lavorativo dei disabili, descrivendone il funzionamento in tutti i suoi passaggi progressivi, le Autrici, previa rilevazione delle incongruenze, hanno tentato di dare un'interpretazione plausibile alle poco comprensibili disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, esaminandole alla luce dei lavori preparatori alla stessa legge n. 68/99, delle circolari ministeriali di chiarimento, e delle successive integrazioni contenute nel D.P.R. 333/00, senza dimenticare di evidenziarne le lacune.*

*In seguito, poi, per verificare lo stato attuativo della normativa in questione e l'utilità pratica delle forme di sostegno da essa previste, hanno svolto un'apposita indagine presso gli uffici provinciali competenti dislocati sul territorio nazionale, pervenendo, sulla base dei risultati ottenuti, alla formulazione di interessanti proposte (interventi legislativi e ministeriali, istituzione di un osservatorio, ecc.), che, forse, vale la pena tenere in considerazione.*

*Il lavoro, impreziosito dalle innumerevoli note di chiarimento al testo, si chiude con due consistenti complementi, uno normativo ed un altro giurisprudenziale, curati dalle stesse Autrici, e destinati ad eventuali approfondimenti da parte del lettore.*

*Prof. PIETRANTONIO RICCI  
Presidente dell'Istituto  
Italiano di Medicina Sociale*